Il Sole 24 ORE

EDITORIA

Arriva il credito d'imposta per pubblicità sulla stampa

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato pubblicato il Dpcm con le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici. La Fieg: misura positiva per tutta l'economia. —a pagina 21

Bonus pubblicità, domande separate per anno

REDDITO D'IMPRESA

Il Dpcm prevede l'invio dal 22 settembre al 22 ottobre

Modello da pubblicare Ripartizione del bonus entro il 21 novembre

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Conto alla rovescia per le imprese che intendono fruire del credito d'imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli previsti nel 2018. Il beneficio è riconosciuto dall'articolo 57-bis del Dl 50/2017. La sua attuazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 170 del 24 luglio 2018.

L'articolo 8 del decreto, che riguarda le disposizioni transitorie, prevede due comunicazioni telematiche per le annualità 2017 (parziale) e 2018, da inoltrare dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data del 24 luglio 2018, che è quella di pubblicazione del decreto. Di queste comunicazioni ad oggi manca ancora il modello, ma la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve per garantire la possibilità di presentarle senza problemi entro i termini previsti, cioè a partire dal 22 settembre prossimo ed entro il 22 ottobre.

L'adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito deve avvenire entro 120 giorni dal 24 luglio 2018 (e quindi entro il 21 novembre 2018).

È questa la principale novità del decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti in precedenza divulgati nel documento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del novembre 2017.

Ad ogni buon conto, merita tornare su questa misura agevolativa, che è da accogliere con favore, poiché mira ad incentivare indirettamente un settore economico importante come quello dell'editoria. Essa infatti introduce un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d'imposta è riconosciuto con le seguenti decorrenze:

- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016; esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi;
- per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75%.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'articolo 109 del Tuir.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l'articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il Sole 24 ORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

L'accesso al credito d'imposta sugli investimenti comunitari

LE MODALITÀ	
Anni successivi al 2018 (dal 1° al 31 marzo)	Per gli anni successivi al 2018, i soggetti interessati presentano dal 1° marzo al 31 marzo la domanda telematica di fruizione del beneficio (una "prenotazione" riferita agli investimenti dell'anno in corso) su apposita piattaforma
Modello di comunicazione	Il modello sarà definito con provvedimento amministrativo del dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE	
Soggetti interessati	Dati identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo
Costo investimenti dell'anno	Costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive (di fatto, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media)
Percentuale ed incremento	Misura percentuale e ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con: • il raffronto con l'anno precedente; • la distinta evidenza per ciascuno dei due fondi indicati nell'articolo 4, comma 1
Credito d'imposta richiesto	Ammontare del credito d'imposta richiesto per ciascuno dei due fondi indicati nell'articolo 4, comma 1
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE	
Elenco dei richiedenti	Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con: • l'indicazione della percentuale di riparto, che sarà provvisoria in caso di insufficienza delle risorse stanziate; • l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale
Credito fruibile	L'ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Ad oggi non è indicato un termine
Dichiarazione dei redditi	Il credito d'imposta è indicato: • nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati; • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino alla conclusione dell'utilizzo del beneficio
Soggetti con periodo d'imposta non solare	I soggetti con periodo d'imposta non solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare